



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO ID G00885
LOTTO 1 CIG B618013616 – LOTTO 2 CIG B6180146E9 – LOTTO 3 CIG B6180157BC – LOTTO 4 CIG B61801688F – LOTTO 5 CIG B618017962 – LOTTO 6 CIG B 618018A35**

FAQ n. 2 del 11/04/2025

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 88, del D.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it e al seguente link:

<https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

1) Domanda

si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto in oggetto (lotto 3 - RCTO):

1. - Broker e provvigioni;
2. - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
3. - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
4. - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario;
5. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: "In caso di proprietà o gestione da parte dell'Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture".
6. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:

SANCTION CLAUSE La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone [. . . omissis. . .] a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione.

ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale

indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

7. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.

INCIDENTE CYBER:

1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;
2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.

MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature dirette o struttura/servizio di backup.

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk: Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi - Dato Informatico - (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto

se incompatibile con la presente clausola.

Risposta

1. Ai sensi dell'art. 2.15 delle Condizioni Generali del Capitolato Speciale di polizza, rubricato "Gestione del contratto – Clausola Broker" la gestione e l'esecuzione della presente polizza sono affidate alla società Willis Italia S.p.A., alla quale spetta una provvigione è pari al 10% dell'ammontare del premio imponibile.
2. L'Università non è proprietaria di strutture residenziali e sanitarie per anziani.
3. L'Università non gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani.
4. Si richiama l'art. 1.3, rubricato "Premessa-Rischi assicurati" del capitolato speciale, nel quale è specificato che la presente polizza è articolata in tre distinte Parti, come di seguito indicate:
PARTE I: Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori D'opera
PARTE II: Responsabilità Civile verso Terzi per le attività rientranti nella sfera sanitaria
PARTE III: Responsabilità Civile Professionale Medico Assistenziale Sanitaria per Soggetti che si recano negli Stati Uniti d'America, Canada e nei territori sotto la loro giurisdizione."
5. Sulla base di quanto in precedente precisato la clausola non è pertinente
6. Ai sensi dell'art. 2.23 rubricato "MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) –TERRITORIALITÀ" delle condizioni generali del capitolato speciale di polizza, la compagnia assicuratrice aggiudicataria del rischio ha facoltà di inserire la propria clausola in materia, qualora ne faccia espressa richiesta.
7. Ai sensi dell'art. 3.5 rubricato "Esclusioni" del capitolato speciale di polizza, la compagnia assicuratrice aggiudicataria del rischio ha facoltà di inserire la propria clausola di Esclusione del Rischio Cyber, qualora ne faccia espressa richiesta.

2) Domanda

Richiesta chiarimenti lotto 6 - INFORTUNI:

1. - I dati relativi ai sinistri (nonostante la dicitura del foglio) vanno da Ottobre 2022 a Dicembre 2024, attendiamo il dettaglio Sinistri (i.e. Importo dei Sinistri Liquidati; Importo dei Sinistri Riservati; Numero dei Sinistri Liquidati; Numero dei Sinistri Riservati; Numero dei Sinistri Senza Seguito) delle ultime 5 annualità consolidate in formato Excel aggiornati ad oggi;
2. - Come mai il sinistro n° N00938109516070 - a Riserva per euro 12.000 - ha data di accadimento 18 Novembre 2022 e data di apertura 10 Gennaio 2025?
3. - Conferma che le condizioni Normative e Contrattuali (i.e. Categorie Assicurate; Numero Teste Assicurate; Garanzie Prestate, etc.) del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano le medesime di quelle oggetto di gara. In caso negativo evidenziare nel dettaglio le differenze;
4. - Assicuratore in corso?
5. - La Base d'Asta Annuale Lorda Infortuni di euro 30.000 è superabile?
6. - È possibile apportare modifiche al capitolato, oltre a quelle previste nella Scheda di Offerta Tecnica?
7. - Il capitolato non prevede il Limite Catastrofale (ma solo un limite rischio volo): Si tratta di una dimenticanza oppure è la volontà dell'Ente?

Risposta

1. Con riferimento alla statistica dei sinistri del lotto Infortuni, si conferma quanto riportato nell'allegato ovvero che l'elenco è relativo agli ultimi 5 anni, che non risultano sinistri pagati e che l'importo a riserva è pari ad € 21.000,00.
2. A causa di problemi tecnici, l'apertura del sinistro è avvenuta successivamente
3. Il chiarimento non è rilevante ai fini della formulazione dell'offerta.
4. Il chiarimento non è rilevante ai fini della formulazione dell'offerta.
5. L'importo a base d'asta non può essere superato.
6. Non si possono apportare modifiche al capitolato speciale, oltre a quelle previste nelle schede di offerta tecnica.
7. Si conferma il contenuto del capitolato speciale.

3) Domanda

Richiesta chiarimenti lotto 3 – RCTO:

1. Chiediamo conferma circa la decorrenza della polizza, in quanto all'interno del Capitolato di Gara la decorrenza è fissata al 31.01.2025 (dunque, con effetto retroattivo), contrariamente a quanto disciplinato nell'art. 3.2. del Disciplinare di Gara (decorrenza dal 31.07.2025);
 2. - Vi chiediamo di conoscere il numero totale degli studenti iscritti presso l'Università;
 3. - È compresa in garanzia la RC Professionale di natura medica o paramedica?
 4. - Chiediamo gentilmente di allegarci nuovamente la scheda di offerta tecnica ed economica per il Lotto in questione (i file sembrerebbero danneggiati);
 5. - In merito al criterio economico, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del ribasso o del prezzo più basso?
 6. - In riferimento a quanto rimesso in calce, trattasi di refuso? "Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro. Si intendono inoltre compresi i danni a cose che gli studenti, le figure ed i soggetti di cui sopra possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all'Università inclusi i beni di proprietà di terzi." In caso, chiediamo conferma se con tale clausola si fa riferimento ai danni a cose che gli studenti, le figure ed i soggetti di cui sopra possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all'Università in quanto Assicurato e non anche in quanto Terzo.
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: **Esclusione Territoriale** Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:
- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

Risposta

1. Trattasi mero refuso, si conferma che la decorrenza è fissata al 31/07/2025.
2. Il numero degli studenti iscritti all'Università di Catanzaro è pari a 10.000.
3. Si richiamano la sezione 4 e la sezione 5 del Capitolato Speciale del lotto di riferimento.
4. Si allagano alla presente FAQ i modelli di offerta tecnica ed economica del lotto 3.
5. L'affidamento dei servizi di copertura assicurativa, per tutti i lotti, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per come previsto nel bando di gara.
6. Si conferma quanto riportato nel capitolato oggetto di gara e pertanto si intendono compresi i danni a cose che gli studenti, le figure ed i soggetti di cui sopra possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all'Università inclusi i beni di proprietà di terzi.

7. Ai sensi dell'art. 2.23 rubricato "MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) – TERRITORIALITÀ" delle condizioni generali del capitolato speciale di polizza, la compagnia assicuratrice aggiudicataria del rischio ha facoltà di inserire la propria clausola in materia, qualora ne faccia espressa richiesta.

Il Responsabile della fase di affidamento

Dott.ssa Anna Daniela Severelli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)